PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: **0027435** D
Data: **01/10/2019**
Ora: **10:07**

-PROVINCIA DI BENEVENTO-

Settore Tecnico

Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri -

Gestione Reticolo Idrografico

TRASCRITTO A
.....
Il .....
al N. ..... Gen.
al N. ..... Part.

Oggetto: Acquisizione aree occupate per i lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce denominata *"Tangenziale Ovest di Benevento"* a seguito condivisione indennizzo da parte della ditta beneficiaria Mercurio Nazzareno - Sentenza n. 1869/2019 del Consiglio di Stato IV Sezione Giurisdizionale.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Il sottoscritto **Ing. Michelantonio Panarese** nato a Buonalbergo il 12 marzo 1968 nella qualità di Responsabile del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica, Espropri, Gestione reticolo idrografico, del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, con delega di funzioni di responsabilità gestionale, attribuita con atto dirigenziale n. 1614 del 05/07/2019, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza G. Carducci:

1 - PREMESSO -

1.1 - che con determinazione presidenziale della Cassa del Mezzogiorno n. 44922 del 28.01.1975 fu approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto n. 5269/PS.21 per la costruzione della stra-

da a scorrimento veloce detta *"Tangenziale Ovest di Benevento"*;

1.2 - che nel suddetto provvedimento venivano fissati i termini di mesi 12 e mesi 48, decorrenti dalla dato dello stesso, rispettivamente per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e della procedura di esproprio;

1.3 - che con decreto del Prefetto di Benevento n. 8331/Div. IV del 25.10.1975, l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata, per la redazione degli stati di consistenza ad introdursi nelle aree interessate all'esecuzione dei lavori, tra le quali era ricompresa anche quello in titolarietà della ditta Mercurio Umberto (dante causa dell'attore Mercurio Nazzareno), identificato in Catasto Terreni di Benevento al fg 37 mappale 7 per mq 9030 di occupazione;

1.4 - che in data 25.02.1976 in esecuzione del decreto prefettizio n. 8331/Div. IV/1975 i tecnici incaricati dall'Amministrazione Provinciale di Benevento redigevano lo stato di consistenza dell'area da occupare in titolarietà della richiamata ditta proprietaria;

1.5 - che con decreto del Prefetto di Benevento n. 2018/Div. IV del 29.03.1976 l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare in via d'urgenza i suoli occorrenti all'esecuzione dei lavori;

1.6 - che in data 04.04.1976, in esecuzione del decreto

prefettizio n. 2018/Div. IV/1976 tecnici incaricati dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, procedevano alla presa possesso, con contestuale redazione di verbale, dell'area della ditta Mercurio Umberto identificata in Catasto Terreni di Benevento al fg 37 mappale 7 per mq 9030 di occupazione;

1.7 - che con determinazione n. 143 del 01.08.1978 della Cassa del Mezzogiorno, approvava, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, la perizia di variante suppletiva al progetto originario;

nel provvedimento di approvazione della perizia di variante furono altresì fissati i termini:

- inizio delle espropriazioni, entro mesi 12;
- completamento delle espropriazioni, entro mesi 36;
- inizio dei lavori, entro 6 mesi;
- completamento dei lavori, entro mesi 12;

decorrenti dalla data dello stesso, rispettivamente per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e della procedura di esproprio;

1.8 - che con decreto prefettizio n. 5974/Div. IV del 14.10.1978 L'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare in via d'urgenza i suoli occorrenti all'esecuzione dei lavori in variante;

1.9 - che con atto prot. 659 del 15.01.1979 la Provincia di Benevento notificava alla ditta Mercurio Umberto le

l'indennità di esproprio e di occupazione determinate ai sensi della legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

1.10 - che Il Sig. Mercurio Umberto con atto del 15.01.1979 dichiarava la cessione volontaria dell'area occupata e l'accettazione dell'indennità offerta per l'importo di £. 11.377.800,00 (€.5.876,14);

1.11 - che la Provincia di Benevento in esecuzione delle ordinanze di pagamento emesse dal Tribunale di Benevento in data 16.02.1979 con il n. 26 ed in data 07.08.1979 con il n. 80, provvedeva, al pagamento in favore della ditta Mercurio Umberto dell'importo complessivo di £. 14.537.035, (€.7.507,75), compreso interessi maturati;

1.12 - che la Provincia di Benevento a seguito dei pagamenti effettuati non perfezionava, nel termini stabiliti dagli atti di approvazione del progetto originario e della perizia suppletiva di variante (01.08.1981), per mancanza dei tipi di frazionamento, il procedimento espropriativo delle aree occupate con la stipula del relativo atto notarile di *"Cessione Volontaria"*;

1.13 - che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 21930 del 31.10.1996 e n. 3 del 13.01.1999, divenute esecutive ai sensi di legge, veniva approvato, il progetto dei lavori di completamento della S.S.V. *"Tang. Ovest di Benevento"*;

1.14 - con deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento n. 65 del 13.10.1999 e successivo atto di Giunta Comunale n. 615 del 07.12.1999, divenute esecutive ai sensi di legge, veniva approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 1/78, il suddetto progetto di completamento, redatto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento;

1.15 - che con decreto emesso dal Comune di Benevento in data 15.12.1999 con il n. 9330 di protocollo, veniva disposta a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento l'occupazione temporanea in via d'urgenza delle aree necessarie all'esecuzione dei predetti lavori relativamente alla parte riguardante gli svincoli di EX SS. 88-Pietrelcina e SS. 7-Rione Libertà, senza tuttavia interessare le aree della ditta Mercurio Umberto;

1.16 - con Tipo di Frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio di Benevento in data 17.06.2002 con il n. 33319, l' area in titolarietà dei Sigg.ri Mercurio Nazzareno e di Gioia Maria Antonia, nel frattempo subentrati a Mercurio Umberto in virtù di successione per causa di morte, assumeva il nuovo identificativo catastali: particella 391 del foglio 37 di mq 7925,00 a fronte della maggiore superficie di mq 9030,00, autorizzata con decreto di occupazione n. 2018/Div. IV/1976;

1.17 - che con decreto di esproprio emesso dal Comune di Benevento in data 03.06.2003 prot. n. 3898, registrato a Benevento il 15.07.2003 al n. 3423 veniva disposta in favore della Provincia di Benevento l'espropriazione definitiva delle aree occupate per i lavori di completamento relativamente alla parte riguardante gli svincoli di EX SS. 88-Pietrelcina e SS. 7-Rione Libertà, senza tuttavia interessare le aree in titolarietà della ditta Mercurio Umberto;

1.18 - che con decreto del dirigente SEP, prot. n. 9369 del 11.11.2009, registrato a Benevento in data 30.11.2009 al n. 1297, l'area identificata con il n. 391 (ex 7) del fg. 37 di mq 7925,00, veniva acquisita al patrimonio dell'Ente Provincia di Benevento;

1.19 - che i Sigg.ri Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia, nella dichiarata qualità di eredi del Signor Mercurio Umberto proponevano innanzi al TAR Campania ricorso, (notificato in data 06/12/20002), per l'accertamento dell'illegittima occupazione da parte della Provincia di Benevento del fondo di proprietà del loro dante causa censito in catasto di Benevento al foglio 37 p.lla 302 ex 7, per effetto del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, con l'emanazione del decreto di esproprio o con la stipula formale dell'atto di cessione volontaria, entro i termi-

ni stabiliti dagli atti di approvazione del progetto originario e della perizia suppletiva di variante (01.08.1981);

1.20 - che con sentenza n. 11222/2005, depositata in segreteria in data 07/09/2005, il TAR Campania dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, individuando in quello Ordinario il Giudice competente alla definizione della controversia;

1.21 - che con atto di citazione del 15.02.2006 i Sigg.ri Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia convenivano innanzi al Tribunale di Benevento chiedendo che l'anzidetta occupazione fosse dichiarata *"sine titulo"* e che conseguentemente la Provincia di Benevento fosse condannata alla restituzione delle aree o in alternativa, al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore venale del bene, oltre al risarcimento per l'occupazione illegittima a far data dal 24.01.1976;

1.22 - che il Tribunale di Benevento all'udienza del 29.09.2010, preso atto della adesione della parte ricorrente all'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, (sollevata dalla Provincia di Benevento), disponeva la cancellazione della causa dal ruolo;

1.23 - che con ricorso n. 1644/2011 i Sigg.ri Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia hanno riassunto la causa davanti al TAR, contestando la legittimità della procedura espropriativa anzidetta e riproponendo le medesime richieste di risarcimento del danno azionate davanti al giudice ordinario;

1.24 - che con Sentenza n. 2269/2014 il TAR Campania ha rigettato il ricorso proposto dai Sigg.ri Mercurio Nazzareno e Di Gioia Maria Antonia, ed ha accertato l'acquisto per usucapione da parte della Provincia di Benevento della proprietà dell'area in questione;

1.25 - che Il Sig. Mercurio Nazzareno anche in qualità di erede della madre, Di Gioia Maria Antonia, ha appellato innanzi al Consiglio di Stato la Sentenza TAR Campania n. 2269/2014;

1.26 - che il Consiglio di Sato con Sentenza 1869/2019 - IV Sez. Giurisdizionale, ha accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della richiamata sentenza TAR 2269/2014 impugnata, ha condannato la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni cagionati ed alla restituzione delle aree, "*.....restando tuttavia ferma la possibilità per l'amministrazione di adottare un formale provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 comunque di far cessare l'occupazione sine titulo attraverso una delle modalità*

indicate dalla già richiamata pronuncia dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 2 del 2016."

2 - DATO ATTO -

2.1 - che con nota protocollo 10062 del 01.04.2019, si è proceduto all'adempimento delle formalità di cui all'art. 7 e 8 della Legge 241/1990 di *"Avviso di Avvio del Procedimento"* finalizzato all'emissione del provvedimento di acquisizione sanante, previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, del bene in titolarietà della ditta Mercurio Nazzareno, occupato per la realizzazione dei lavori anzidetti;

2.2 - che con nota, prot. 13930 del 13.05.2019, la ditta Mercurio Nazzareno, a mezzo dello studio legale Crisci degli Avv.ti Fabrizio e Lucio Crisci, ha proposto la definizione di accordo transattivo tra la ditta proprietaria e la Provincia di Benevento per la cessione del bene ed il pagamento del risarcimento del danno da valutarsi con i criteri indennitari stabiliti dall'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001, ponendo a base del calcolo il prezzo unitario di €. 8,55/mq accertato dal C.T.U. nel corso del precedente giudizio al TAR Campania n. 2269/2014;

3 - RICHIAMATO -

3.1 - la nota pec del 29.05.2019 prot. 15636, con la quale la l'Ente ha proposto la definizione bonaria della

questione offrendo alla ditta proprietaria l'indennizzo di complessivi €.132.975,05, quantificato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42/bis del D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), con spese compensate, ponendo a base del calcolo il prezzo unitario di €. 6,00/mq alla superficie appresa di complessivi mq 5823,00, identificata dalle p.lle nn. 658 e 660 del fg. 37 di Benevento;

4 - VISTO -

4.1 - la dichiarazione, resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, registrata al protocollo dell'Ente in data 03.06.2019 al n. 15983, con la quale il Sig. Mercurio Nazzareno, ha dichiarato tra l'altro:

- *"di accettare la proposta di accordo così come formulata da codesta Amministrazione con la spiega che dal calcolo e dalla cessione dev'essere esclusa la p.lla 660 di mq 1063. Per cui, ferma restante la mia intenzione di cedere volontariamente la superficie occupata materialmente dall'o.p., accetto il risarcimento del danno secondo il calcolo che segue relativo alla sola p.lla 558 ex 391/a nella complessiva somma di €. 127.011,62";*
- *"di riconoscere in capo alla Provincia di Benevento il pieno diritto di proprietà della superficie occupata, individuata in catasto di Benevento al*

F. 37, p.lla ex 7 attuale p.lla 658 ex p.lla 391/a di mq 4.760";

- *"di accettare la somma di complessivi € 127.011,62 con spese compensate, a saldo definitivo ed a titolo di differenza sull'indennità di esproprio già corrisposta, nonché a transazione e tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa dagli stessi avanzata per l'anzidetta occupazione, sia a titolo di indennità da occupazione illegittima che a titolo di risarcimento danni, rivalutazione ed interessi legali, e per ogni altra ragione connessa e consequenziale, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore altro diritto derivante dalla procedura espropriativa "de qua"."*

5 - RICHIAMATO -

5.1 - la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 45 del 31 luglio 2019, con al quale è stato disposto:

1. *autorizzare, in esecuzione della sentenza Consiglio di Sato con Sentenza 1869/2019 - IV Sez. Giurisdizionale, ed ha seguito dichiarazione di cessione volontaria da parte della ditta proprietaria Mercurio Nazzareno, l'acquisizione definitiva al patrimonio provinciale, dell' area della superficie di complessivi mq 4.760,00, irreversibilmente trasformata per la realizzazione della strada a*

scorrimento veloce detta "Tangenziale Ovest di Benevento", censita in catasto di Benevento al foglio 37 con il mappale n. 658 ex 391/a;

2. *di procedere, alla restituzione in favore della richiamata ditta, delle aree, riportate in catasto di Benevento al foglio 37 p.lle 659 ex 391/b e 660 ex 391/c, corrispondenti a complessivi mq 3.165,00, che non sono stati oggetto di alcuna occupazione / trasformazione, il tutto come meglio individuato nella planimetria catastale (allegato F);*
3. *di approvare la somma di €. 127.011,62 concordata con la ditta proprietaria Mercurio Nazzareno a titolo di risarcimento del danno per l'anzidetta occupazione, determinato nei termini in premessa indicati;*
4. *di procedere al riconoscimento dell'importo, afferenti all'accordo sopradescritto, per complessivi €. 127.011,62, con spese compensate, quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000;*
5. *di far gravare la spesa complessiva di €.127.011,62 sul capitolo 3833 del bilancio corrente;*

6. *di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti di propria competenza;*
7. *di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nell'ipotesi di proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tale titolo non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.;*
8. *di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;*

5.2 - la determina n. 1955 del 09/08/2019, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di pagare e liquidare al Sig. Mercurio Nazzareno la somma complessiva di €.127.011,62, a titolo di risarcimento dei danni per l'anzidetta occupazione;

6 - VISTO -

6.1 - il D.L.G.S. 18/08/200 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

6.2 - il D.L.G.S. 30/03/2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche);

6.2 - il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e s.m.i.

- DECRETA-

Art. 1) E' disposta a favore e nell'interesse della PROVINCIA di BENEVENTO - codice fiscale n. 92002770623 - l'acquisizione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001, dell'area di complessivi mq 4760,00, utilizzata per la realizzazione dei lavori in oggetto epigrafati, riportata in catasto terreni di Benevento al foglio 37 particella n. 658, qualità Seminativo di classe 1, già in atti in titolarietà della Provincia di Benevento;

Art. 2) di procedere alla restituzione in favore della ditta Mercurio Nazzareno nato a Benevento il 25.11.1953, C.F. MRCNRZ53S25A783M, delle aree, corrispondenti a complessivi mq 3.165,00, che non sono state oggetto di alcuna occupazione / trasformazione, riportate in atti al catasto terreni di Benevento al foglio 37 particella n. 659 di mq 2102 qualità Seminativo di classe 1 e particella n. 660 di mq 1063 qualità Seminativo di classe 1;

Art. 3) di stabilire che il presente atto, venga, in conformità dei tempi e modalità, recati dalle conferenti disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 327/2001 cit.:

a) notificato alla ditta proprietaria;

b) trascritto, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, a cura ed onere dell'Amministrazione procedente;

c) pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento;

Ai fini fiscali il presente decreto è redatto in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della Tab. B annessa al D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 642.

Il Responsabile del Servizio P.O. delegata

(Ing. Michelantonio Panarese)